



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Il Direttore

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della II
Commissione consiliare permanente

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 161 del 18 aprile 2014** concernente:

“Istituzione del servizio civile regionale”

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti I, II, VII e VIII interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

cr/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 161 del 18 aprile 2014

Di iniziativa dei Consiglieri:

***C. Avenali - C. Carrara -
M.T. Petrangolini - D. Mitolo - S. Lupi***

Oggetto:

Istituzione del servizio civile regionale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata all' e Commission
V - IV - I - II - VII - VIII - CAL
Roma 18.4.14
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Xª LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

D'iniziativa del Consigliere:

Cristiana Avenali

Cristiana Avenali

A. Corica (CARENA)

Teresa Petrangolini (PETRANGOLINI)

M. (MITOLO)

Luigi Lupi (LUPI)

CEL - REGISTRO UFFICIALE - 0005653.1.17-04-2014.R.15:33

Relazione introduttiva

Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito con la Legge del 6 marzo 2001 numero 64, per il coinvolgimento delle giovani generazioni in servizi di pubblica utilità, atti a promuovere azioni di solidarietà, creazione di reti, promozione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

Storicamente, le origini del Servizio Civile si ritrovano nella "obiezione di coscienza" all'obbligo militare, con la richiesta di "concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari" (art. 1 L.64/2001). Il servizio svolto dagli obiettori di coscienza è stato nel tempo molto significativo, ed ha coinvolto migliaia di giovani. Nella legge statale istitutiva del Servizio Civile Nazionale sono richiamati i doveri di solidarietà, la formazione civica, la responsabilità e la salvaguardia del patrimonio della Nazione.

Con il venir meno dell'obbligo di leva, il Servizio Civile ha certamente mantenuto il suo carattere pacifista, è stata aperta la possibilità di partecipazione anche alle donne, e si è trovato a rispondere maggiormente ad una necessità di impiegare giovani forze con un forte senso civico nella attuazione di politiche giovanili e sociali, con lo scopo di rendere più concreti alcuni principi costituzionali (in particolare gli artt. 3 e 4 della Costituzione italiana), e sostenere la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, la tutela dei diritti sociali, la promozione della solidarietà, l'educazione allo sviluppo.

La metodologia al centro del Servizio Civile è quella del "learning by doing", dell'imparare facendo, ed è chiaramente specificato che il giovane volontario non deve essere coinvolto in un rapporto professionale con l'Ente presso cui svolge il periodo di Servizio Civile, ma in un'attività formativa, affiancato da esperti responsabili capaci di "insegnare facendo insieme" al volontario.

L'esperienza di Servizio Civile rappresenta spesso il primo contatto con la realtà della solidarietà e del volontariato, e si pone come obiettivo quello di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei giovani. Si tratta di un'esperienza formativa e di crescita personale, per sperimentarsi e rafforzare le proprie competenze in progetti di sensibilizzazione, informazione e promozione della solidarietà, con al tempo stesso la possibilità di essere protagonisti della costruzione di una società più giusta.

Negli anni, numerose Regioni si sono dotate di Leggi che istituiscono il Servizio Civile Regionale, visto pure che grazie al principio di sussidiarietà, alle stesse appartengono alcune funzioni complementari o sussidiarie a quelle dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: la tenuta di registri regionali; l'organizzazione di attività formative; le consultazioni con il livello nazionale. Le normative regionali quindi, non in contrasto ma in complementarietà con la Legge nazionale, possono rendere il Servizio Civile una risorsa particolarmente a servizio delle necessità territoriali, capace di attivare le giovani generazioni in difesa del patrimonio regionale culturale, ambientale e storico, e renderle protagoniste di una cittadinanza attiva attenta alle questioni sociali e ambientali.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

www.consiglioregionale.lazio.it

Proprio in una situazione di difficoltà economica significativa per tutte le Istituzioni come quella che stiamo vivendo, le Regioni hanno la possibilità di concorrere a creare un quadro normativo efficace per investire nelle risorse delle giovani generazioni, contando pure su strumenti burocraticamente più agili e su una forte conoscenza del territorio di riferimento.

Dall'analisi delle norme regionali già in essere in tema di Servizio Civile Regionale, sono emerse le funzioni principali che la Regione può espletare: la tenuta di un albo a livello regionale degli enti accreditati; la funzione di monitoraggio e verifica dei progetti, unita ad una funzione significativa come la certificazione delle competenze; un ruolo di finanziamento - rimborso per i progetti dei volontari; la programmazione delle priorità da mettere a bando.

La Regione si doterà per queste funzioni di una apposita struttura amministrativa, da istituirsi presso la Giunta regionale, e di una Consulta regionale, organo consultivo che sarà creato con il coinvolgimento di numerose realtà già attive nel volontariato, enti formativi, realtà pubbliche e private che potranno concorrere al funzionamento di tale organo con le proprie competenze e specificità.

Il Servizio Civile rappresenta, infatti, uno strumento di collaborazione tra pubblico e privato da valorizzare, in quanto capace di creare sinergie innovative e proficue nella gestione delle risorse giovanili, al fine di un loro inserimento nel mercato del lavoro, e la Regione Lazio si porrà come interlocutore di privati, Enti locali e realtà del terzo settore per promuovere le risorse impegnate nel Servizio Civile e far sì che ciò accada.

Considerata la natura prettamente formativa di una risorsa come il Servizio Civile, fondamentale risulta inoltre la promozione e la valorizzazione di tale periodo formativo. In questo senso la Regione giocherà un ruolo estremamente importante per garantire, ad esempio, il riconoscimento di crediti di concerto con gli istituti universitari, la certificazione delle competenze acquisite, nonché il riconoscimento del periodo svolto con il Servizio Civile come fosse un periodo di servizio prestato presso enti pubblici.

La Regione Lazio potrà anche rappresentare un esempio per il livello nazionale garantendo la partecipazione di cittadini stranieri, comunitari e non, purché in possesso di residenza nella Regione. Tale decisione non intende entrare in conflitto con la normativa nazionale, ma seguendo altri virtuosi esempi a livello locale, vuole sollecitare un cambiamento che si ritiene necessario nell'ottica dell'ospitalità, dell'interdipendenza, e della multiculturalità.

Con la presente Proposta di Legge la Regione Lazio si porrà all'avanguardia nell'offerta di servizi per i giovani del territorio, senza aggravare il bilancio regionale, e garantendo una risorsa per la formazione e l'inserimento nel mercato del lavoro, innovativa e altamente educativa, che stimolerà gli Enti promotori, le Istituzioni ed i privati, ad una maggiore sensibilità sulle tematiche sociali legate al territorio, investendo sulle nuove generazioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 (Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto, istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 2 (Finalità)

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

- a) favorire la formazione e l'acquisizione di competenze professionali dei giovani per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- b) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale per l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva;
- c) favorire la tutela dei diritti sociali, di servizi alla persona e di cittadinanza delle persone;
- d) promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale regionale;
- e) sostenere i valori di solidarietà, dialogo, intercultura, valorizzazione delle diversità, favorendo l'impiego dei giovani volontari in contesti multiculturali;
- f) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
- g) sostenere le realtà locali del terzo settore e valorizzare l'economia solidale.

ea



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3 (Settori e ambiti di impiego nel servizio civile regionale)

1. I progetti di impiego dei giovani in servizio civile regionale devono riferirsi ai seguenti settori: tutela dei diritti sociali e di cittadinanza della persona, servizi alla persona, educazione e promozione culturale, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, storico e artistico, protezione civile, legalità,
2. La Regione promuove altresì interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.

CA

Articolo 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo e in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 6;
 - b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 7;
 - c) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale , con particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani volontari;
 - d) approvazione del programma di cui all'articolo 5;
 - e) predisposizione del bando annuale di cui al comma 3 dell'articolo 7, e dello schema dei contratti per lo svolgimento di attività del servizio civile regionale;
 - f) rilascio degli attestati dai quali risulta l'effettuazione del servizio civile;
 - g) adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'attività di servizio civile di cui all'articolo 15.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione istituisce un'apposita struttura amministrativa, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici, cui affidare le attività previste dalla presente legge.

Articolo 5 (Programmazione del servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per le materie corrispondenti alle finalità di cui al precedente articolo 2, sentite le Commissioni consiliari permanenti competenti, previo parere della Consulta di cui all'articolo 12, con propria deliberazione, adotta annualmente il programma regionale.
2. Il programma regionale annuale definisce in particolare:
 - a) i settori prioritari d'intervento del servizio civile;
 - b) i criteri di selezione dei progetti di servizio civile regionale;
 - c) i criteri di ammissione e selezione dei giovani e la previsione del numero massimo di giovani da impiegare nell'anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ;
 - d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
 - e) i criteri di ripartizione del fondo regionale per il servizio civile di cui all'articolo 17 tra le diverse tipologie di servizio civile regionale.

Articolo 6 (Albo degli enti di servizio civile regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, al quale sono iscritti gli enti e organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all' articolo 3;
- c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
- d) aver svolto attività continuativa almeno da un anno.

2. Hanno facoltà di iscriversi all'Albo degli enti di servizio civile regionale anche le articolazioni territoriali presenti nel Lazio di enti e organizzazioni pubblici e privati a carattere nazionale purché abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di cui al precedente comma 1.

3. L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9.

et



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 7 (Progetti di servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio regionale nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale, di cui all'Articolo 6.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all' articolo 3 e indicano:
 - a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
 - b) il responsabile del progetto;
 - b bis) il o gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell'ente titolare per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede
 - c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio;
 - d) le attività educative e formative di cui all'articolo 13;
 - e) la durata complessiva e l'impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all'articolo 8, e le modalità di impiego dei giovani ammessi;
 - f) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede.
3. Il dirigente della competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2 pubblica un bando annuale per la selezione dei progetti di cui al comma 1; i progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
4. I contratti per lo svolgimento di attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8 (Durata e orario di svolgimento del servizio)

1. La durata del servizio civile regionale può variare dai nove ai dodici mesi.
2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, articolato dai 3 ai 6 giorni settimanali.

CA

Articolo 9 (Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile regionale può essere prestato all'estero nell'ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cui all'articolo 3, presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'albo di servizio civile regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2:
 - a) la sede estera ed eventualmente quella regionale dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall'ente alla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all'estero;
 - c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all'estero con la sede regionale dell'ente titolare del progetto;
 - d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
 - e) le modalità di comunicazione all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;
 - f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all'estero.
4. La Regione rimborsa all'ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all'estero.

Articolo 10 (Soggetti ammessi al servizio civile)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i giovani italiani e stranieri che, alla data della presentazione della domanda:
 - a) abbiano un'età compresa fra i diciotto ed i ventotto anni non compiuti,
 - b) siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori,
 - c) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi.
2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.
3. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, e sono inviate all'ente che promuove il progetto scelto.
4. Coloro i quali hanno prestato servizio civile ai sensi della normativa statale vigente, ovvero servizio civile regionale ai sensi della presente legge, non possono presentare ulteriore domanda.

Articolo 11 (Doveri, incompatibilità, compensi e benefici)

1. I giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.
2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
3. I soggetti impiegati nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
5. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale nel Lazio, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia.
6. I soggetti che nell'ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un rapporto di lavoro subordinato, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.
7. Ai giovani impiegati nei progetti spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito nel bando annuale di cui agli articoli 7 e 9, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 17.
8. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:
 - a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subito o cagionati durante l'espletamento del servizio;
 - b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;
 - c) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell'assegno;
 - d) l'esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell'assegno.

et

Articolo 12 (Consulta regionale per il servizio civile)

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e gli enti e associazioni del servizio civile, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. La composizione della Consulta è determinata con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da un massimo di dieci membri, individuati dalla Giunta in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile e che producano adeguata documentazione delle loro attività. La composizione della Consulta deve, inoltre, essere rappresentativa di tutte le finalità di cui all'articolo 2.
4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
5. La Consulta disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.
6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

via ...

Articolo 13 (Formazione dei giovani)

1. La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale.
2. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.
3. La formazione si articola in una parte generale che non può essere inferiore alle trenta ore ed è diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del servizio civile e in una parte specifica, non inferiore alle cinquanta ore, in cui vengono fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del servizio.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'associazione e il coordinamento degli enti promotori dei progetti di servizio civile regionale.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

via ...

Articolo 14 *(Formazione dei responsabili e degli operatori)*

1. La Giunta regionale organizza annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei giovani che svolgono il servizio civile regionale.

EA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 15 *(Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'attività di servizio civile regionale)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei e istituti di formazione e ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, misure per facilitare il collocamento nel mondo del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile regionale anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative.
3. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
4. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).
5. La Regione promuove ed organizza, in particolare nelle scuole, nelle università e negli enti del terzo settore, campagne per la conoscenza e l'informazione sul servizio civile regionale, anche attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo cartaceo e multimediale.
6. La Regione, con apposito Regolamento da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sulla scorta delle positive esperienze già in atto, individua le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

1970 - 2015

Articolo 16 (Attuazione del servizio civile nazionale)

1. La Regione, indipendentemente dall'attuazione della presente legge, cura altresì l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.
2. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).
3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell'albo nonché per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la Giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativi del d.lgs. 77/2002 e successive modifiche.
4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all'articolo 15, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

CA

Articolo 17 (Fondo regionale per il servizio civile)

1. E'istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:

- a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;
- b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;
- c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati;
- d) risorse nazionali e Fondi europei destinati alle attività di formazione dei giovani.

2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c) possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 18 (Regolamento di attuazione)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce:

- a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo stesso;
- b) i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e b bis).

CA



Articolo 19 (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ed Euro 6 milioni per ogni annualità.

CA